



Comune di
RIVOLTA D'ADDA
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 25/09/2018

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione**
- Art. 2 – Principi generali**
- Art. 3 – Definizioni**
- Art. 4 – Finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza**

CAPO II – SOGGETTI

- Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati**
- Art. 6 – Incaricati del trattamento dei dati**
- Art. 7 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**
- Art. 8 – Soggetti esterni**
- Art. 9 – Notificazione**

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Art. 11 – Limiti alla conservazione delle immagini**
- Art. 12 – Cautele da adottare per i dati videoripresi**
- Art. 13 – Uso delle telecamere attraverso le postazioni di controllo remoto**
- Art. 14 – Obbligo degli operatori**
- Art. 15 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**
- Art. 16 – Istituti scolastici**
- Art. 17 – Il deposito dei rifiuti**
- Art. 18 – Accertamento di infrazioni al Codice della Strada**
- Art. 19 – Sistemi integrati di videosorveglianza**
- Art. 20 – Informazioni rese al momento della raccolta**

CAPO IV – DIRITTI DEGLI INTERESSATI AL TRTTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 21 – Diritti dell’interessato**
- Art. 22 – Procedure per l’accesso alle immagini**

CAPO V – SICUREZZA, LIMITI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISARCIMENTO DANNI

- Art. 23 – Sicurezza dei dati**
- Art. 24 – Accesso ai sistemi e parole chiave**
- Art. 25 – Cessazione del trattamento dei dati**
- Art. 26 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**
- Art. 27 – Comunicazione dei dati**
- Art. 28 – Danni cagionati per l’effetto del trattamento dei dati**

CAPO VI – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29 – Tutela

Art. 30 – Provvedimenti attuativi

Art. 31 – Disposizione generale

Art. 32 – Pubblicità del Regolamento

Art. 33 – Entrata in vigore

CAPO VII – MODIFICHE

Art. 34 – Modifiche regolamentari

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Rivolta d'Adda.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza, fissi e mobili, nel territorio comunale di Rivolta d'Adda si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare:
 - a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - b) Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
 - c) Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - d) "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
 - e) Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 – Codice in materia di protezione dei dati personali

Art. 2 – Principi generali

1. Il trattamento dei dati è soggetto al rispetto dei seguenti principi:
 - a) **Principio di liceità:** il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed in quest'ambito esclusivamente per le finalità di cui all' art. 4. Deve inoltre avvenire nel rispetto di quanto prescritto per l'installazione di impianti video da altre disposizioni di legge: norme sull' ordinamento civile e penale che regolano le interferenze illecite nella vita privata, la tutela del domicilio, dell'immagine, norme a tutela dei lavoratori, norme che limitano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
 - b) **Principio di necessità:** ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo sia limitata a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata in modo da non consentire la ripresa e comunque l'utilizzazione di dati relativi a persone identificate o identificabili, ogni qualvolta lo scopo sia raggiungibile con l'utilizzo di

dati anonimi. Va garantita altresì l'automatica e periodica cancellazione dei dati eventualmente registrati.

- c) **Principio di proporzionalità**: la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree od attività per le quali sussista un'effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza e comunque solo quando misure alternative e meno potenzialmente invasive siano valutate insufficienti, inattuabili o inefficaci sulla base di una ponderata e motivata valutazione da parte del titolare.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **"RGPD"** regolamento generale protezione dei dati – Regolamento **UE n. 2016/679**
- b) per **"impianto di videosorveglianza"** qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate all' art. 4 del presente Regolamento;
- c) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti e i mezzi che transitano nell'area interessata;
- d) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- e) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- f) per **"Titolare"**, l'Ente Comune di Rivolta d'Adda, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- g) per **"incaricato"**, la persona fisica autorizzata dal Titolare a compiere qualsivoglia operazione di trattamento;
- h) per **"responsabile della gestione tecnica"**, la persona fisica, preposta dal titolare all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- j) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) per **"diffusione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per **"blocco o limitazione"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4 – Finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza fisso e dei sistemi mobili di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Rivolta d'Adda, in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalle Leggi e Regolamenti Regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Rivolta d'Adda.
3. L' utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato alla:
 - a) tutela della sicurezza urbana, così come individuata dal Decreto del Ministero dell' Interno 05.08.2008, attraverso l' utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, nell' ambito dei nuovi poteri attribuiti al Sindaco ed al Comune dalle legislazione vigente;
 - b) vigilanza sul territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, per permettere un pronto intervento della Polizia locale e/o delle Forze dell'Ordine in relazione alla disponibilità di personale da impiegare ed alla tipologia di intervento da effettuare a tutela dell'incolumità delle persone e del patrimonio pubblico;
 - c) protezione e incolumità degli individui, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
 - d) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
 - e) vigilanza sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, nonché monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada;
 - f) prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado urbano e svolgere controlli svolti ad accertare infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della polizia locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche ed al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti, soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
 - g) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
 - h) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
 - i) identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorghi viabilistici per consentire il pronto intervento della Polizia Locale al fine anche di comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
 - j) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

- k) acquisizione di prove nel quadro delle competenze e deleghe attribuite dalla Legge, in particolare per quanto attiene all'attività di Polizia Giudiziaria, al fine di consentire la riproduzione video dei fatti e degli eventi elencati ai punti precedenti in cui si abbia avuto notizia successivamente al loro verificarsi nel caso in cui non siano stati visualizzati sui monitor dall'operatore nel momento in cui si sono verificati, o l'ufficio non fosse presidiato per cause di forza maggiore o esigenze di servizio.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
 5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
 6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica e non potranno rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli e eventualmente registrarli determinando effetti invasivi della sfera di autodeterminazione dell'interessato e del suo comportamento in quanto eccedenti rispetto alle attività, finalità, e principi richiamati dal codice (es. biometrici, voce ecc...).
 7. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini detagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
 8. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.
 9. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare in via prioritaria le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.
 10. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPO II – SOGGETTI

Art. 5 – Titolare del trattamento dei dati

1. Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 4.7 del RGPD, è il Comune di Rivolta d'Adda nel suo complesso, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza, deve:
 - a) adottare le idonee misure di sicurezza;
 - b) definire le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - c) fornire la necessaria informativa agli interessati;
 - d) vigilare periodicamente sulla osservanza delle disposizioni impartite per quanto concerne il trattamento dei dati, sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo di scadenza previsto;
 - e) effettuare le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - f) rispondere all'interessato in caso di esercizio del diritto di accesso ai dati;
 - g) nominare i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità.

Art. 6 – Incaricati del trattamento dei dati

1. Il Titolare designa per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso,
2. Gli incaricati andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati; agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.
3. Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala CED ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.
4. I soggetti possono anche essere collaboratori esterni.
5. Il Titolare può altresì provvedere ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza. Si può distinguere tra coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.
6. Gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e delle proprie istruzioni.
7. L'utilizzo degli apparecchi in ripresa da parte degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento.

Art. 7 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il Titolare nomina, con atto scritto, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con Decreto del Sindaco nel quale sono indicati i compiti del responsabile della gestione tecnica. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile della gestione tecnica deve:
 - a) curare l'installazione e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza
 - b) assegnare e custodire le credenziali di accesso necessarie per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Art. 8 – Soggetti esterni

1. I soggetti esterni al Comune di Rivolta d'Adda e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi ed attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza di cui al presente regolamento, sono nominati, con atto scritto da parte del Titolare, responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali in relazione ai compiti e alle responsabilità assegnate.
2. I soggetti nominati devono rispettare le disposizioni del presente regolamento.
3. Ai soggetti nominati sono fornite per iscritto, con l'atto di nomina, le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, per gli opportuni controlli nei limiti dell'incarico e o dei rapporti contrattuali o istituzionali, individuando l'ambito di possibile comunicazione e diffusione dei dati stessi.

Art. 9 - Notificazione

1. Il Comune di Rivolta d'Adda, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti.
2. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.
3. Laddove si verificano le condizioni per una gestione in forma integrata tra vari soggetti pubblici delle attività di videosorveglianza, si seguiranno le ulteriori prescrizioni indicate dal Garante nel provvedimento dell'08.04.2010.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo articolo 11;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4 con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere digitali dell'impianto di videosorveglianza installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili del territorio urbano consentendo un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa per le finalità richiamate nel presente regolamento e sono installate nei luoghi indicati nell'allegato A) del presente regolamento.
3. Sono attivabili inoltre impianti di foto sorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionati in aree del territorio Comunale individuate dal Servizio di Polizia Locale utilizzabili per le finalità indicate all'art. 4 lettera f) del presente regolamento o per altre motivate urgenze e necessità.
4. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere sono dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale, di riconoscimento alfa numerico delle targhe e sono dotate di infrarosso.
5. Le caratteristiche tecniche sono indicate nel progetto approvato con Delibera di Giunta comunale n. 55 del 18.04.2018 e comunicate al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito presso la Prefettura competente per territorio.
I segnali video delle unità di ripresa saranno archiviati esclusivamente presso il server posizionato presso la sala CED del Palazzo Comunale di Rivolta d'Adda e trasmessi in tempo reale ad una postazione di controllo remoto posizionata all'interno del locale in disponibilità alla Polizia Locale che sia accessibile solo agli autorizzati al trattamento dei dati ai sensi del capo II del presente Regolamento. E' prevista anche la possibilità che venga attivato un collegamento con la locale Stazione Carabinieri. Le postazioni di visualizzazione remota rendono disponibili le immagini con modalità differenziata ed autonoma per ogni postazione. La visualizzazione del sistema di videosorveglianza sarà possibile inoltre da terminali portatili tramite collegamenti criptati e sicuri.
6. Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare, al momento prefissato, per l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
7. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
8. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando le postazioni di controllo remoto non sono presidiate. Il presidio delle postazioni di controllo remoto non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale di Polizia Locale in servizio.
9. Potranno essere utilizzati dagli appartenenti alla Polizia Locale altri sistemi di ripresa costituiti da telecamere a bordo dei veicoli di servizio e da telecamere indossate direttamente dall'operatore. In attesa di ulteriori indicazioni del Garante per la Protezione dei dati personali tali apparati verranno attivati al solo fine di prevenire, accertare o reprimere illeciti di carattere penale e per la tutela della sicurezza degli operatori di Polizia. Verranno comunque rispettate le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, fatta eccezione per i casi nei quali vi siano in concreto specifiche ragioni ostative legate alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati. A cura del Titolare del trattamento dei dati personali verranno redatte delle disposizioni di servizio per gli operatori nel quale verranno individuate le modalità di utilizzo degli apparati e le limitazioni di impiego. In nessun caso le apparecchiature potranno essere utilizzate per il controllo a distanza dei lavoratori.

Art. 11 - Limiti alla conservazione delle immagini

1. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e, alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza.
2. Le immagini videoregistrate possono essere conservate oltre il termine indicato al comma 1 nel caso di speciali esigenze di ulteriore conservazione, anche in relazione a festività o chiusura dell'ufficio, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.
3. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta scritta da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria il termine di conservazione potrà essere prorogato sino alla cessazione dell'esigenza. In tali circostanze i dati oggetto di indagine potranno essere riversati su idoneo supporto digitale e consegnati in busta chiusa al soggetto richiedente. Per ragioni di natura tecnica, considerata l'elevata risoluzione dei filmati e conseguentemente la mole dei dati da gestire, le richieste di acquisizione dei filmati da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria dovranno essere il più possibile circoscritte al presunto periodo effettivamente di interesse per gli scopi investigativi. Sono fatte salve eventuali inderogabili esigenze da citare espressamente nella richiesta scritta.
4. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Art. 12 - Cautele da adottare per i dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza gli operatori, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
2. L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - a) al Titolare, ai responsabili ed agli incaricati dello specifico trattamento ed al responsabile della gestione tecnica;
 - b) alle Forze di Polizia per indagini delle Autorità giudiziarie o di Polizia (le richieste devono pervenire in forma scritta a cura del Pubblico Ministero, mentre nel secondo caso la richiesta deve pervenire, sempre in forma scritta, a firma del Comandante del reparto di Polizia richiedente);
 - c) alla società fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle specifiche funzioni di installazione o manutenzione dello stesso o, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale;
 - d) al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
3. Nel caso di accesso alle immagini per indagini dell'Autorità giudiziaria o di Polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Titolare del trattamento dei dati.

4. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.

Art. 13 – Uso delle telecamere attraverso le postazioni di controllo remoto

1. L'uso della mobilità manuale delle telecamere è previsto nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti, di qualsiasi natura, perpetrati nel campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire per lo spostamento dei soggetti coinvolti e dell'inquadratura della telecamera per effetto delle ronde automatiche;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale o telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate e per le quali è necessaria una immediata verifica;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo
 - d) per attività di controllo del traffico e della viabilità;
 - e) per attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, alla prevenzione e repressione di atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità, nonché alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
2. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi evitando le riprese inutilmente particolareggiate, o in aree private, tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione, se necessario, dei responsabili degli illeciti e dei relativi mezzi di trasporto.

Art. 14 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel precedente articolo.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui all'articolo 11, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 15 – Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile del trattamento provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa previste dal presente regolamento, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

5. Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 16 – Istituti scolastici

1. Il sistema di videosorveglianza attivo presso istituti scolastici dovrà garantire il diritto dello studente alla riservatezza (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998), prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione ed al loro diritto all'educazione. In tale quadro, potrà risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio ed i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate.
2. E' vietato attivare le telecamere in coincidenza con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.
3. Laddove la ripresa delle immagini riguardi anche le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, l'angolo visuale deve essere delimitato alle sole parti interessate, escludendo dalle riprese le aree non strettamente pertinenti l'edificio.

Art. 17 – Il deposito dei rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
3. Il comune di Rivolta d'Adda potrà avvalersi di apparati di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti su aree pubbliche o nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere; i cartelli saranno visibili anche quando il sistema di videosorveglianza sarà attivo in orario notturno.
4. Per particolari necessità o situazioni che richiedono l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il Titolare del trattamento può conferire la nomina di Responsabile al trattamento dei dati a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

Art. 18 – Accertamento di infrazioni al Codice della Strada

1. Gli impianti elettronici di rilevamento automatizzato delle infrazioni, utilizzati per documentare anche la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, comportano un trattamento di dati personali; è quindi lecito se sono raccolti solo dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del titolare, delimitando a tal fine la dislocazione e l'angolo visuale delle riprese in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate. Gli impianti elettronici di rilevamento devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe

automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale;

2. Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada); le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto;
3. le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione ed alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
4. Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto; in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Art. 19 - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. Nell'ambito dei trattamenti di videosorveglianza sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati:
 - a) Gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;
 - b) Collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 4.8 e 28 del RGPD, da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;
 - c) Sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato di informativa "minima" indicante: il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante. Tale collegamento deve essere altresì reso noto

nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate nel precedente punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:
 - a) Adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;
 - b) Separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.
3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.
4. Nel rispetto delle anzidette finalità e modalità di acquisizione, conformemente a quanto indicato nel provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in data 08 aprile 2010, possono essere integrati nel sistema comunale anche altri impianti di videosorveglianza installati a cura e spese di soggetti privati e/o di altri enti, in base a specifici protocolli di intesa; nei documenti verranno evidenziate tutte le specifiche misure di sicurezza previste per quanto riguarda le modalità di trasmissione dati alla sala operativa comunale e la manutenzione degli impianti. L'attivazione del collegamento dovrà essere resa nota agli interessati con il modello semplificato di informativa minima di cui all'articolo 15.

Art. 20 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Rivolta d'Adda, in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione 8 Aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
2. L' informativa può non essere resa nelle ipotesi in cui le attività di videosorveglianza sono assimilabili alla tutela della sicurezza pubblica nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, trovando applicazione l' art. 53 e ss. del Codice.
3. Il Comune di Rivolta d'Adda, nella persona del Titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di Rivolta d'Adda
4. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).
5. A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, e riportato in facsimile negli allegati al provvedimento del Garante dell'8 Aprile 2010. Il modello è adattabile a varie circostanze.
6. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.

7. Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
8. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art.14 del RGD.

CAPO IV - DIRITTI DEGLI INTERESSATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 21 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato identificabile, dietro presentazione di istanza al titolare, al responsabile o anche per il tramite di un incaricato, ha diritto di conoscere:
 - a) l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo, di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 - ii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iii. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal RGPD, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
7. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge art. 18, comma b del RGPD.

Art. 22 – Procedure per l'accesso alle immagini

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Titolare e del trattamento indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale telecamera dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - a) il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
 - b) indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
 - c) presenza di altre persone;
 - d) attività svolta durante le riprese;
 - e) motivazione documentata.
1. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
4. Il Titolare del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
5. Le immagini acquisite verranno trasmesse esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o al Comando che ha ricevuto la denuncia/querela, dandone comunicazione al privato che ne ha presentato richiesta.

CAPO V - SICUREZZA, LIMITI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISARCIMENTO DANNI

Art. 23 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9 presso la sala CED del Comune di Rivolta d'Adda all'interno del palazzo comunale. Nel luogo in cui sono custodite le registrazioni può accedere il Titolare, e gli incaricati al trattamento dei dati, il responsabile della gestione tecnica il personale della ditta incaricata della manutenzione ed il personale tecnico dei sistemi

informativi del Comune di Rivolta d'Adda. La sala CED è ubicata in una zona non accessibile dal pubblico, è dotata di serratura ed è allarmata.

2. I sistemi di registrazione ed i dati oggetto di trattamento sono opportunamente custoditi e protetti secondo quanto previsto dalle misure di sicurezza implementate dal Titolare.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini, fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile e incaricati non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.
4. Le misure adeguate di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:
 - a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza.
 - b) in caso di copie di immagini registrate su supporti informatici per le finalità indicate e ai sensi dell'art. 14, l'operatore provvederà solamente a numerare e indicare la data sul supporto, provvedendo a custodirlo in una cassetta di sicurezza munita di serratura per l'eventuale successiva trasmissione alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
 - c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
 - d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
 - e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
 - f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.
 - g) Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.
5. La consultazione e l'estrapolazione dei dati può essere effettuata dalle postazioni remote da utenti che dispongono di idonee credenziali di accesso. All'interno di tutti le postazioni di visualizzazione remota dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire che le immagini visualizzate sui monitor possano essere esaminate da persone non autorizzate al trattamento dei dati. Per tale motivo l'accesso alle postazioni di visualizzazione delle immagini dovrà essere regolamentato da specifiche disposizioni di servizio. In particolare l'accesso al locale in uso alla Polizia Locale sarà consentito solo al personale della Polizia Locale autorizzato al trattamento dei dati, al personale tecnico del Comune e/o della Ditta incaricata alla manutenzione,

previamente identificato ed al personale addetto alla pulizia dei locali previamente identificato.

6. All'atto dell'installazione e nei successivi interventi di manutenzione, la ditta installatrice o chi comunque effettuata l'assistenza tecnica, rilascia all'Ente una dichiarazione scritta relativa all'intervento effettuato attestante la conformità dell'impianto, o del singolo intervento effettuato, alle regole in materia

Art. 24 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è esclusivamente consentito ai soggetti indicati nel titolo II e nell'art. 22 del regolamento
2. L'accesso all'applicativo per la visualizzazione ed il controllo delle telecamere dovrà avvenire attraverso delle credenziali strettamente personali (nome utente e password), assegnate individualmente a ciascun operatore incaricato. Ogni operatore è personalmente responsabile della custodia delle credenziali di accesso ad egli assegnate e provvederà a modificare autonomamente la password con periodicità inferiore a mesi sei.
3. In tal modo, attraverso i file di log di attività registrati nel sistema sarà possibile risalire alla cronologia delle operazioni effettuate da ciascun operatore.

Art. 25 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.
3. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 26 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal RGPD e successive modifiche intervenute e del Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.
2. Le immagini raccolte non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal precedente articolo 4 del presente documento. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20.05.1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni Pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici e privati, anche se operanti temporaneamente sul territorio del Comune di Rivolta d'Adda.

Art. 27 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Rivolta d'Adda a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine previsto dalla normativa.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per

iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare e che operano sotto la sua diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall' autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 28 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati.

1. La materia è regolamentata dalla normativa vigente.

CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche intervenute;
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali .

Art. 30 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti l'approvazione di progetti di impianti di videosorveglianza, implementazione di telecamere, siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal RGPD e dal Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

Art. 31 - Disposizione generale

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso l'ufficio della Polizia Locale di Rivolta d'Adda a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali e copia trasmesso alla Prefettura competente per territorio.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al RGPD, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 32 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio e potrà essere reperita sul sito internet del Comune.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.
2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.

CAPO VII - MODIFICHE

Art. 34 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati da parte del Consiglio Comunale nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza.